

Ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 34 capoverso 1 della legge federale del ...¹ sui prodotti da costruzione (LProdC), in esecuzione

dell'Accordo del 21 giugno 1999² tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (ARR³), nonché

dell'Allegato I della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS-ARR⁴),

ordina:

Sezione 1: Condizioni per l'immissione in commercio e la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione

.....

Art. 1 Requisiti di base delle opere di costruzione
(art. 3 cpv. 2 LProdC)

I requisiti di base delle opere di costruzione vengono concretizzati nell'allegato 1

Art. 2 Designazione degli atti normativi rilevanti per redigere le dichiarazioni di prestazione
(art. 3 cpv. 4 e art. 7 cpv. 3 LProdC)

¹ Previa consultazione della SECO e della Commissione dei prodotti da costruzione, l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) designa gli atti normativi internazionali che:

- a. definiscono le caratteristiche *essenziali* di un prodotto da costruzione per le quali, conformemente all'articolo 7 capoverso 2 LProdC, il fabbricante deve in tutti i casi dichiarare la prestazione del prodotto;
- b. definiscono i livelli di soglia di cui all'articolo 7 capoverso 3 LProdC per la prestazione del prodotto da dichiarare in relazione alle caratteristiche essenziali di quest'ultimo.

RS

1 RS ...

2 RS **0.946.526.81**

3 ARR (inglese: MRA = Mutual Recognition Agreement)

4 RS **0.632.31**

² L'UFCL tiene sul suo sito Internet un elenco aggiornato degli atti legislativi federali con livelli di soglia che definiscono le prestazioni dei prodotti da costruzione da provare in relazione alle caratteristiche essenziali.

³ Previa consultazione della SECO e della Commissione dei prodotti da costruzione e facendo riferimento alle specifiche tecniche armonizzate, l'UFCL designa i livelli di soglia, i livelli e le classi di prestazione che il fabbricante deve rispettare in relazione alle caratteristiche essenziali per la sicurezza di un prodotto da costruzione. Esso pubblica a tale scopo nel Foglio federale un elenco, aggiornandolo regolarmente.

Art. 3 Procedura di valutazione e verifica della costanza della prestazione
(art. 5 LProdC)

¹ La procedura di valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali vengono effettuate secondo uno dei sistemi contenuti nell'allegato 2 numero 1.

² Previa consultazione della SECO, l'UFCL designa gli atti normativi internazionali che definiscono quali sistemi vanno applicati a quale prodotto da costruzione o a quale famiglia di prodotti da costruzione o a una caratteristica essenziale.

Art. 4 Procedure semplificate per determinare il prodotto-tipo
(art. 5 cpv. 4 LProdC)

¹ In conformità con la specifica tecnica armonizzata designata applicabile o con l'atto normativo internazionale designato applicabile secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera b LProdC, un fabbricante, riguardo a una o più caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione che immette in commercio, può dichiarare senza ulteriore esame o calcolo che il prodotto corrisponde a un dato livello o a una data classe di prestazione.

² Il fabbricante può redigere la sua dichiarazione di prestazione del prodotto basandosi su tutti i risultati di prova ottenuti per un altro prodotto, o su parte di essi, se:

- a. il suo prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata designata;
- b. il prodotto da costruzione corrisponde al prodotto-tipo dell'altro prodotto da costruzione già fabbricato il cui fabbricante ha sottoposto a prove in conformità con la medesima norma tecnica armonizzata designata; e
- c. ha l'autorizzazione dell'altro fabbricante di usare tali risultati di prova.

³ In un caso di cui al capoverso 2 l'altro fabbricante rimane responsabile dell'esattezza, dell'affidabilità e della stabilità dei risultati di prova.

⁴ Il fabbricante può redigere la sua dichiarazione di prestazione del prodotto basandosi su tutti i risultati di prova dell'insieme o del componente a lui forniti, o su parte di essi, se:

- a. il suo prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una specifica tecnica armonizzata designata;

- b. il prodotto da costruzione è un insieme di componenti che esso stesso assembla in base a precise istruzioni del fornitore dell'insieme o di un suo componente;
- c. il fornitore ha già sottoposto a prove l'insieme o il componente per una o più caratteristiche essenziali conformemente alla pertinente specifica tecnica armonizzata; e
- d. ha l'autorizzazione del fornitore in questione di usare i risultati di prova ottenuti.

⁵ In un caso di cui al capoverso 4 il fornitore dell'insieme o di un suo componente rimane responsabile dell'esattezza, dell'affidabilità e della stabilità dei risultati di prova.

⁶ In caso di procedura semplificata di cui ai capoversi 1, 2 e 4, il fabbricante deve documentare in modo adeguato di rispettare le condizioni della procedura scelta.

⁷ Se il prodotto da costruzione di cui ai capoversi 1, 2 e 4 appartiene a una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile è il sistema 1+ o 1 dell'allegato 2, la documentazione richiesta al capoverso 6 è verificata da un organismo di certificazione del prodotto di cui all'allegato 2 numero 2.1.

Art. 5 Uso delle procedure semplificate da parte di microimprese
(art. 5 cpv. 4 lett. a LProdC)

¹ Le microimprese che fabbricano prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata designata secondo l'articolo 11 capoverso 1 LProdC possono procedere alle seguenti semplificazioni per il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione di cui all'allegato 2 numero 1:

- a. se la norma tecnica armonizzata designata prevede un sistema 3 o 4, la microimpresa può sostituire i metodi contemplati dalla norma per determinare il prodotto-tipo in base a prove di tipo con altri metodi;
- b. le microimprese possono inoltre trattare i prodotti da costruzione cui si applica il sistema 3 conformemente alle disposizioni relative al sistema 4.

² Se usa tali procedure semplificate, il fabbricante deve dimostrare mediante una documentazione appropriata di soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1 e i requisiti in vigore.

Art. 6 Procedure semplificate per i prodotti da costruzione che non sono fabbricati in serie
(art. 5 cpv. 4 lett. c LProdC)

¹ Il fabbricante di un prodotto da costruzione può sostituire con una documentazione adeguata la parte del sistema applicabile di cui all'allegato 2 numero 1, riguardante la valutazione della prestazione, se il prodotto da costruzione:

- a. rientra nell'ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata designata;

- b. è fabbricato in un processo non in serie, bensì a seguito di una specifica ordinazione in un unico esemplare o su specifica del committente; e
- c. è installato in una singola e identificata opera di costruzione.

² Mediante una documentazione appropriata, il fabbricante dimostra di soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1 e i requisiti in vigore.

³ Se il prodotto da costruzione di cui al capoverso 1 appartiene a una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile sarebbe il sistema 1+ o 1, la documentazione appropriata è verificata da un organismo di certificazione di prodotto notificato di cui all'allegato 2 numero 2.1.

Art. 7 Contenuto della dichiarazione di prestazione (art. 7 cpv. 6 LProdC)

¹ La dichiarazione di prestazione contiene in particolare le seguenti indicazioni:

- a. il rinvio al prodotto-tipo per il quale la dichiarazione di prestazione è stata redatta;
- b. i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato 2 numero 1;
- c. il riferimento alla data di pubblicazione della specifica tecnica armonizzata designata usata per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale;
- d. se del caso, il numero di riferimento attribuito dal fabbricante alla documentazione utilizzata ai fini di cui agli articoli 4-6 e i requisiti ai quali il fabbricante dichiara che il prodotto risponde.

² La dichiarazione di prestazione contiene quanto segue:

- a. gli usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile;
- b. un elenco delle caratteristiche essenziali stabilite in queste specifiche tecniche armonizzate per gli usi previsti dichiarati;
- c. la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione pertinenti agli usi previsti dichiarati;
- d. se del caso, la prestazione del prodotto da costruzione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione e, ove necessario, sulla base di un calcolo, in relazione a quelle caratteristiche essenziali determinate in conformità con l'articolo 2 capoverso 1 o con le disposizioni dell'ARR; e
- e. l'indicazione delle lettere «NPD» («No Performance Determined») / nessuna prestazione determinata per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non è dichiarata la prestazione.

³ Inoltre, la dichiarazione di prestazione descrive la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione concernenti gli usi previsti per i quali occorre tenere conto delle disposizioni degli organi competenti della Confederazione, dei Cantoni o delle Parti all'ARR e all'AELS-ARR relative agli usi previsti nel luogo in

cui il fabbricante intende mettere a disposizione sul mercato il prodotto da costruzione.

⁴ Se per un prodotto da costruzione è stata rilasciata una valutazione tecnica europea («European Technical Assessment»; ETA), la prestazione del prodotto in questione va dichiarata, espressa in livelli o classi o in una descrizione, in relazione a tutte le caratteristiche essenziali contenute nella corrispondente ETA.

⁵ La dichiarazione di prestazione è redatta in base al modello di cui all'allegato 3.

Art. 8 Fornitura della dichiarazione di prestazione
(art. 7 cpv. 6 LProdC)

¹ Per ciascun prodotto messo a disposizione sul mercato deve essere fornita una dichiarazione di prestazione, in forma cartacea o elettronica.

² Se un lotto dello stesso prodotto è fornito a un utilizzatore, esso deve essere accompagnato soltanto da un esemplare.

³ La dichiarazione di prestazione può essere messa a disposizione su un sito web se è garantito che vi rimanga a disposizione almeno per dieci anni dall'immissione in commercio del prodotto.

⁴ Se un utilizzatore lo esige, gli deve essere fornita una copia cartacea della dichiarazione di prestazione.

⁵ L'UFCL può fissare le modalità tecniche della fornitura della dichiarazione di prestazione su supporto elettronico.

⁶ La dichiarazione di prestazione deve essere redatta in almeno una lingua ufficiale o in inglese.

Sezione 2: Prescrizioni per gli operatori economici

.....

Art. 9 Prescrizioni per i fabbricanti
(art. 9 cpv. 1 LProdC)

¹ Come base della dichiarazione di prestazione, il fabbricante redige una documentazione tecnica descrivendo tutti gli elementi pertinenti, relativi al richiesto sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

² Se non è redatta una dichiarazione di prestazione, i seguenti obblighi del fabbricante si applicano per analogia.

³ Il fabbricante conserva la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione per un periodo di dieci anni dall'immissione in commercio del prodotto da costruzione. Previa consultazione della SECO e della Commissione dei prodotti da costruzione, l'UFCL designa quegli atti normativi internazionali che prevedono un termine divergente per famiglie di prodotti da costruzione. Lo stesso vale per gli atti normativi internazionali che portano a un adeguamento del termine di cui all'articolo 9 capoverso 3 LProdC.

⁴ Il fabbricante garantisce mediante pertinenti procedure che la prestazione dichiarata sia assicurata durevolmente nel caso di una produzione in serie. Si tiene adeguatamente conto delle modifiche apportate al prodotto-tipo e alle specifiche tecniche armonizzate applicabili. Se risulta necessario per assicurare l'esattezza, l'affidabilità e la stabilità della prestazione dichiarata di un prodotto da costruzione, il fabbricante esegue prove a campione sui prodotti da costruzione immessi in commercio o messi a disposizione sul mercato, esamina i reclami, i prodotti non conformi e i richiami di prodotti e, se del caso, tiene un registro degli stessi. Tiene al corrente i distributori di tali controlli.

⁵ Il fabbricante assicura che i suoi prodotti rechino un numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure, se la dimensione o la natura del prodotto da costruzione non lo consente, che le informazioni richieste figurino sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento.

⁶ Il fabbricante indica sul prodotto da costruzione oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento il suo nome, la sua denominazione commerciale registrata o il suo marchio registrato e l'indirizzo cui può essere contattato. L'indirizzo deve indicare un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.

⁷ Se il fabbricante mette un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, assicura che il prodotto sia accompagnato dalle necessarie informazioni sulla sicurezza. Esse devono segnalare il potenziale di rischio specifico del prodotto da costruzione. Nelle informazioni sulla sicurezza figurano:

- a. l'etichettatura e la presentazione del prodotto;
- b. l'imballaggio e le istruzioni per l'assemblaggio, l'installazione e la manutenzione del prodotto;
- c. avvertenze e consigli di prudenza;
- d. istruzioni per l'uso e indicazioni relative allo smaltimento;
- e. tutte le altre indicazioni o informazioni relative al prodotto.

⁸ Le informazioni sulla sicurezza devono essere redatte nella lingua ufficiale della regione in cui il prodotto sarà presumibilmente utilizzato. Gli articoli 8 e 11 dell'ordinanza del 19 maggio 2010⁵ sulla sicurezza dei prodotti si applicano a titolo completo.

⁹ Un fabbricante che ritiene o ha motivo di credere che un prodotto da costruzione che ha immesso in commercio o che ha messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o non soddisfi altri requisiti della LProdC o della presente ordinanza, adotta immediatamente le misure correttive necessarie affinché il prodotto da costruzione risponda ai requisiti, lo ritira o lo richiama.

¹⁰ Se il fabbricante constata che il suo prodotto da costruzione presenta pericoli, comunica al competente organo di vigilanza del mercato, in una lingua ufficiale o in inglese:

- a. tutte le informazioni che consentono un'identificazione precisa del prodotto da costruzione;
- b. una descrizione completa del rischio che può presentare il prodotto da costruzione;
- c. tutte le informazioni disponibili su coloro da cui ha ricevuto il prodotto e, salvo consegna diretta agli utenti, su coloro a cui lo ha consegnato;
- d. le misure adottate per prevenire il rischio, come avvertenze, blocco delle vendite, ritiro o richiamo.

Art. 10 Prescrizioni per gli importatori
(art. 9 cpv. 1 LProdC)

¹ Un importatore immette in commercio solamente prodotti da costruzione che soddisfano le condizioni della LProdC e della presente ordinanza.

² Prima di immettere in commercio un prodotto da costruzione, l'importatore si assicura che:

- a. il fabbricante abbia valutato e verificato la costanza della prestazione;
- b. il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica di cui all'articolo 9 capoverso 1 e la dichiarazione di prestazione ai sensi dell'articolo 7 LProdC;
- c. il prodotto da costruzione sia accompagnato dai documenti necessari; e
- d. il fabbricante abbia rispettato i requisiti di cui all'articolo 9 capoversi 5 e 6.

³ Se un importatore ritiene o ha ragione di credere che il prodotto da costruzione non è conforme alla dichiarazione di prestazione o non risponde ad altri requisiti della LProdC o della presente ordinanza, immette il prodotto da costruzione in commercio soltanto quando è conforme alla dichiarazione di prestazione che lo accompagna e risponde ai requisiti o dopo che la dichiarazione di prestazione è stata corretta. Se il prodotto da costruzione presenta un rischio, l'importatore lo notifica al fabbricante e agli organi di vigilanza del mercato.

⁴ L'importatore indica sul prodotto da costruzione oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento il suo nome, la sua denominazione commerciale registrata o il suo marchio registrato e l'indirizzo cui può essere contattato.

⁵ Se l'importatore mette un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, assicura che il prodotto sia accompagnato dalle necessarie informazioni sulla sicurezza. Per queste ultime, si applica per analogia l'articolo 9 capoversi 7 e 8.

⁶ L'importatore garantisce che, finché un prodotto da costruzione è sotto la sua responsabilità, non verrà compromesso dalle condizioni di conservazione o di trasporto a un punto tale da non corrispondere più alla dichiarazione di prestazione o da non essere più conforme con gli altri requisiti di cui alla LProdC e alla presente ordinanza.

⁷ Se risulta necessario per assicurare l'esattezza, l'affidabilità e la stabilità della prestazione dichiarata di un prodotto da costruzione, l'importatore esegue prove a campione sui prodotti da costruzione immessi in commercio o messi a disposizione

sul mercato, esamina i reclami, i prodotti non conformi e i richiami di prodotti e, se del caso, tiene un registro degli stessi. Tiene al corrente i distributori di tali controlli.

⁸ Per il periodo di cui all'articolo 9 capoverso 3, l'importatore tiene una dichiarazione di prestazione a disposizione del competente organo di vigilanza del mercato e garantisce che, su richiesta, la documentazione tecnica sia messa a disposizione di tale organo.

⁹ L'articolo 9 capoversi 9 e 10 si applica per analogia all'importatore.

¹⁰ Se non è redatta una dichiarazione di prestazione, i precedenti obblighi dell'importatore si applicano per analogia.

Art. 11 Prescrizioni per i mandatari (art. 9 cpv. 1 LProdC)

¹ Un fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un mandatario.

² Il mandatario esegue i compiti specificati nel mandato. Nel mandato sono trasferiti al mandatario almeno i seguenti compiti:

- a. il mandatario tiene la dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica a disposizione degli organi di vigilanza del mercato per il periodo stabilito all'articolo 9 capoverso 9 dall'immissione in commercio del prodotto da costruzione;
- b. su richiesta degli organi di vigilanza del mercato, il mandatario fornisce loro tutte le informazioni e tutti i documenti che sono necessari per provare che il prodotto da costruzione è conforme alla dichiarazione di prestazione e soddisfa gli altri requisiti della LProdC e della presente ordinanza.
- c. su richiesta degli organi di vigilanza del mercato, il mandatario collabora con essi a tutte le misure prese per prevenire i pericoli che possono presentare prodotti da costruzione, sempre che le misure facciano parte dei compiti specificati nel mandato del mandatario.

³ La redazione della documentazione tecnica non fa parte del mandato del mandatario.

Art. 12 Prescrizioni per i distributori (art. 9 cpv. 1 LProdC)

¹ Prima di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, il distributore si assicura che il prodotto sia accompagnato dai documenti richiesti dalla presente ordinanza. Per le informazioni sulla sicurezza, si applica per analogia l'articolo 9 capoversi 7 e 8. Il distributore si assicura altresì che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui, rispettivamente, all'articolo 9 capoversi 5 e 6 e all'articolo 10 capoverso 4.

² Se ritiene o ha ragione di credere che il prodotto da costruzione non è conforme alla dichiarazione di prestazione o non risponde ad altri requisiti della LProdC o della presente ordinanza, il distributore mette il prodotto da costruzione a disposizione sul mercato solamente quando è conforme alla dichiarazione di prestazione

che lo accompagna e risponde a questi altri requisiti o dopo che la dichiarazione di prestazione è stata corretta.

³ Inoltre, se il prodotto da costruzione presenta un rischio, il distributore lo notifica al fabbricante, all'importatore e al competente organo di vigilanza del mercato.

⁴ Se non è redatta una dichiarazione di prestazione, il distributore deve adempiere i precedenti obblighi per analogia.

⁵ Gli articoli 9 capoversi 9 e 10 e 10 capoverso 6 si applicano per analogia al distributore.

Sezione 3: Specifiche tecniche

.....

Art. 13 Contenuti delle norme tecniche armonizzate (art. 10 e art. 11 LProdC)

Affinché possa essere designata, una norma tecnica armonizzata deve contenere quanto segue:

- a. i metodi e i criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali e, se previsto dal mandato, con riferimento a un uso previsto dei prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione della norma;
- b. ove appropriato, metodi meno onerosi delle prove per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali, senza mettere a rischio l'esattezza, l'affidabilità e la stabilità dei risultati;
- c. normative riguardanti il controllo della produzione in fabbrica applicabile, che tiene conto delle particolari condizioni del processo di fabbricazione del prodotto da costruzione interessato;
- d. i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

Art. 14 Designazione delle norme tecniche armonizzate (art. 11 cpv. 1 LProdC)

¹ L'UFCL designa nel Foglio federale, aggiornando regolarmente questo elenco, il titolo delle norme armonizzate, il riferimento e l'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenute.

² L'elenco contiene anche indicazioni su un periodo in cui, oltre a una specifica tecnica esistente, è possibile usare la norma armonizzata designata (periodo di coesistenza). A tal fine, vale quanto segue:

- a. dalla data di inizio del periodo di coesistenza è possibile usare la norma tecnica armonizzata designata secondo il capoverso 1 per redigere una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione della norma;

- b. scaduto il periodo di coesistenza, è possibile usare soltanto la norma tecnica armonizzata designata secondo il capoverso 1 quale base per redigere la dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione della norma. Rimangono applicabili gli articoli 4-6.

³ Alla data di designazione della norma tecnica armonizzata di cui all'allegato 1, gli organismi nazionali di normalizzazione sono tenuti a introdurre le norme tecniche armonizzate quale unica norma applicabile per il pertinente ambito normativo.

⁴ Se nello stesso ambito normativo di una norma tecnica armonizzata, designata secondo il capoverso 1, esistono norme nazionali, queste devono essere abrogate dagli organismi nazionali di normalizzazione con la fine del periodo di coesistenza.

Art. 15 Obblighi degli organismi di valutazione tecnica nella procedura per l'elaborazione di un documento per la valutazione europea (art. 12 cpv. 4 LProdC)

¹ Se il fabbricante presenta a un organismo di valutazione tecnica («Technical Assessment Body»; TAB) una richiesta di ETA per un prodotto da costruzione, il fabbricante e il TAB concludono un accordo sulla tutela del segreto commerciale e della riservatezza.

² In seguito, il fabbricante sottopone al TAB un fascicolo tecnico che descrive il prodotto da costruzione, l'uso che prevede di farne e le modalità di controllo della produzione in fabbrica che intende applicare.

³ Il TAB cui perviene una richiesta di ETA comunica al fabbricante come procedere nel modo seguente:

- a. se il prodotto da costruzione rientra interamente nell'ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata, il TAB informa il fabbricante che per il prodotto da costruzione non può essere rilasciata una valutazione tecnica europea in virtù dell'articolo 12 LProdC;
- b. se il prodotto da costruzione rientra interamente nell'ambito di applicazione di un documento per la valutazione europea («European Assessment Document»; EAD), il TAB informa il fabbricante che questo EAD servirà da base per l'ETA da redigere;
- c. se il prodotto da costruzione non rientra o non rientra interamente nell'ambito di applicazione di una specifica tecnica armonizzata, il TAB consegue un EAD conformemente all'articolo 12 capoverso 2 LProdC.

⁴ Nei casi di cui al capoverso 3 lettere b e c, il TAB informa l'organizzazione dei TAB e l'UFCL del contenuto della richiesta e del riferimento a un atto normativo internazionale, designato conformemente all'articolo 3 capoverso 2 e relativo alla valutazione e alla verifica della costanza della prestazione che il TAB intende applicare a tale prodotto, o della mancanza di un pertinente atto normativo.

⁵ Entro un mese dal ricevimento del fascicolo tecnico, il fabbricante e il TAB stipulano un accordo per redigere l'ETA nel quale è definito il programma di lavoro per l'elaborazione dell'EAD. L'accordo disciplina in particolare:

- a. in che modo va elaborato il mandato nell'ambito dell'organizzazione dei TAB;
- b. in che modo va composto il gruppo di lavoro designato per l'area di prodotto in questione da costituire nell'ambito dell'organizzazione dei TAB;
- c. in che modo vuole collaborare l'organizzazione dei TAB per il disbrigo dei mandati.

⁶La richiesta di cui al capoverso 1 e l'accordo di cui al capoverso 5 devono essere redatti in una lingua ufficiale o in inglese.

⁷Il TAB responsabile coordina il gruppo di lavoro, presso l'organizzazione dei TAB, che elabora un progetto di EAD.

⁸Il TAB responsabile dà comunicazione del progetto di EAD al fabbricante, che dispone di 15 giorni lavorativi per formulare osservazioni.

⁹Quando il TAB responsabile ha pubblicato la prima ETA sulla base di un EAD, quest'ultimo può essere adeguato, se necessario. Si applica l'articolo 12 capoverso 2 LProdC.

Art. 16 Requisiti per il contenuto del documento per la valutazione europea
(art. 13 cpv. 2 LProdC)

¹Un EAD elaborato in virtù dell'articolo 12 LProdC può essere designato solamente se un prodotto da costruzione non rientra o non rientra interamente nell'ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata e la sua prestazione in relazione alle sue caratteristiche essenziali non può essere valutata pienamente da una simile norma, in particolare perché:

- a. il prodotto da costruzione non rientra nell'ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata designata;
- b. per almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto il metodo di valutazione previsto dalla norma tecnica armonizzata designata non è appropriato; oppure
- c. la norma tecnica armonizzata designata non prevede alcun metodo di valutazione per quanto concerne almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto.

²Per essere designato, un EAD deve inoltre contenere quanto segue:

- a. almeno una descrizione generale del prodotto da costruzione, l'elenco delle caratteristiche essenziali pertinenti per l'uso previsto del prodotto da costruzione in base all'intendimento del fabbricante e convenute tra quest'ultimo e l'organizzazione dei TAB;
- b. i metodi e criteri di valutazione della prestazione del prodotto in relazione a dette caratteristiche essenziali;
- c. i principi relativi al controllo della produzione in fabbrica da applicare, tenendo conto delle condizioni del processo di fabbricazione del prodotto da costruzione interessato.

³ I metodi e i criteri esistenti per valutare la prestazione del prodotto da costruzione in relazione a talune sue caratteristiche possono essere integrati quali parti dell'EAD. Ciò si applica anche a metodi e criteri fissati:

- a. in altre specifiche tecniche armonizzate;
- b. in orientamenti per benessere tecnici europei ai sensi dell'articolo 36 capoverso 3 LProdC⁶; oppure
- c. in benessere tecnici europei rilasciati prima del 1° luglio 2013.

Art. 17 Designazione dei documenti per la valutazione europea
(art. 13 cpv. 1 LProdC)

¹ L'UFCL designa nel Foglio federale, aggiornando regolarmente questo elenco, il titolo degli EAD e l'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti.

² Alla data di designazione degli EAD, i TAB domiciliati in Svizzera sono tenuti a non rilasciare più benessere tecnici nazionali o valutazioni tecniche comparabili nel settore degli EAD designati.

Art. 18 Valutazione tecnica europea
(art. 12 cpv. 4 LProdC)

Un'ETA contiene:

- a. la prestazione da dichiarare, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, riguardante le caratteristiche essenziali concordate dal fabbricante e dal TAB pertinente per l'uso previsto dichiarato;
- b. i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

Sezione 4: Organismi notificati, organismi di valutazione tecnica e punti di contatto di prodotti

.....

Art. 19 Requisiti per gli organismi notificati autorizzati a svolgere compiti di parte terza
(art. 14 cpv. 3 lett. a LProdC)

¹ Per poter essere designato e notificato, un organismo deve adempiere i requisiti dell'allegato 4.

² Si applica inoltre, per analogia, l'articolo 25 capoversi 1 e 4 dell'ordinanza del 17 giugno 1996⁷ sull'accreditamento e sulla designazione (OAccD).

⁶ RS ...

⁷ RS 946.512

Art. 20 Procedura
(art. 14 cpv. 3 lett. b LProdC)

¹ Un organismo domiciliato in Svizzera che intende ottenere l'autorizzazione a svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, presenta all'UFCL una domanda di designazione ai fini della notifica.

² La domanda è accompagnata da una descrizione delle attività da svolgere e delle procedure di valutazione o verifica per le quali l'organismo dichiara di essere competente.

³ Per poter essere designato, l'organismo richiedente, per le attività e le procedure di cui al capoverso 2, deve provare, basandosi su un accreditamento ai sensi dell'O-AccD, di soddisfare i requisiti dell'articolo 19.

⁴ Alla procedura di designazione vanno applicate, per analogia, le disposizioni sulla designazione degli articoli 26-37 OAccD.

⁵ La procedura di notifica è retta dalle disposizioni sulla designazione dell'ARR.

⁶ Una designazione contiene i dettagli completi delle funzioni da svolgere, il riferimento alla pertinente specifica tecnica armonizzata e le caratteristiche essenziali per le quali l'organismo è competente.

⁷ Il riferimento a una specifica tecnica armonizzata non è tuttavia richiesto se l'organismo da notificare svolgerà compiti di cui al capoverso 1 in uno dei seguenti settori:

- a. reazione al fuoco;
- b. resistenza al fuoco;
- c. comportamento in caso d'incendio esterno;
- d. assorbimento del rumore;
- e. emissioni di sostanze pericolose.

Art. 21 Presunzione di conformità
(art. 14 cpv. 3 LProdC)

¹ Un organismo notificato da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, che dimostra di soddisfare i criteri delle norme di accreditamento armonizzate internazionali applicabili di cui al capoverso 2, o parti di essi, si presume che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 19, purché le norme di accreditamento armonizzate applicabili prevedano tali requisiti.

² Quali norme di accreditamento armonizzate di cui al capoverso 1 si applicano:

- a. per organismi di certificazione del prodotto (allegato 2 numero 2.1) e per organismi di certificazione del controllo della produzione in fabbrica (allegato 2 numero 2.2): allegato 2 lettera f OAccD;
- b. per laboratori di prova (allegato 2 numero 2.3): allegato 2 lettera a OAccD.

Art. 22 Modifica della notifica o della designazione
(art. 14 cpv. 3 lett. b e 15 cpv. 1 LProdC)

¹ Se accerta o viene informato che un organismo notificato non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 19 o non adempie i suoi obblighi, l'UFCL adotta le misure necessarie; il capitolo 3 dell'OAccD si applica per analogia.

² Se del caso, l'UFCL limita, sospende o ritira la notifica. Nel farlo, tiene conto della gravità del mancato rispetto di tali requisiti o del mancato adempimento di tali obblighi da parte dell'organismo notificato.

³ In caso di ritiro, limitazione o sospensione della designazione, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, l'UFCL adotta le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo:

- a. siano evase da un altro organismo notificato; oppure
- b. siano messe a disposizione delle autorità notificanti estere responsabili e delle autorità di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.

Art. 23 Contestazione della competenza degli organismi notificati
(art. 14 cpv. 3 lett. b e 15 cpv. 1 LProdC)

¹ L'UFCL indaga su tutti i casi nei quali viene a conoscenza che vi sono dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sul rispetto costante da parte dell'organismo notificato dei requisiti cui è soggetto e delle responsabilità che gli incombono.

² Per la verifica di un organismo notificato estero si applicano le pertinenti disposizioni dell'ARR.

Art. 24 Obblighi degli organismi notificati
(art. 14 cpv. 3 lett. c LProdC)

¹ Gli organismi notificati svolgono compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in conformità con i sistemi applicabili di cui agli articoli 3-6.

² I medesimi organismi notificati che svolgono compiti di cui al capoverso 1 valutano e verificano al contempo le indicazioni che il fabbricante riprende nella dichiarazione di prestazione conformemente all'articolo 7.

³ Gli organismi notificati effettuano le valutazioni e le verifiche di cui ai capoversi 1 e 2 in modo trasparente per quanto riguarda il fabbricante e in misura proporzionata. Vanno evitati oneri eccessivi agli operatori economici.

⁴ Se, nel corso dell'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, un organismo notificato accerta che il fabbricante non ha assicurato la costanza della prestazione del prodotto fabbricato o quest'ultimo non rispetta i livelli di soglia, i livelli di prestazione e le classi di prestazione da indicare nella dichiarazione di prestazione, esso non rilascia alcun certificato e invita il fabbricante ad adottare le misure correttive appropriate.

⁵ Se, durante un controllo teso a verificare la costanza della prestazione del prodotto fabbricato, un organismo notificato accerta che il prodotto da costruzione non ha più la stessa prestazione del prodotto-tipo o che il prodotto da costruzione non soddisfa i

livelli di soglia, i livelli e le classi di prestazione da indicare nella dichiarazione di prestazione, se necessario sospende o ritira il certificato e invita il fabbricante ad adottare misure correttive appropriate.

⁶In mancanza di misure correttive o se queste non producono l'effetto desiderato, l'organismo notificato limita, sospende o ritira il certificato, se opportuno.

Art. 25 Filiali e subappaltatori di organismi notificati
(art. 14 cpv. 3 lett. c LProdC)

¹Un organismo notificato può assegnare a un subappaltatore o trasferire a una filiale attività specifiche connesse a compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione se il cliente lo consente.

²Se un organismo notificato assegna un compito, garantisce che il subappaltatore o la filiale rispettino i requisiti di cui all'articolo 19 e informa l'UFCL di conseguenza.

³L'organismo notificato si assume l'intera responsabilità dei compiti eseguiti da eventuali subappaltatori o filiali, ovunque questi siano stabiliti.

⁴L'organismo notificato tiene a disposizione dell'UFCL i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche di ogni subappaltatore o della filiale e i compiti svolti da questi ultimi a norma dell'allegato 2.

Art. 26 Uso degli impianti al di fuori dei laboratori di prova dell'organismo notificato
(art. 14 cpv. 3 lett. c LProdC)

¹Su richiesta del fabbricante e ove giustificato da ragioni tecniche, economiche o logistiche, gli organismi notificati possono decidere di effettuare, o di far effettuare sotto la loro supervisione, le prove di cui all'allegato 2 per i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione 1+, 1 e 3:

- a. negli stabilimenti di produzione usando le apparecchiature di prova del laboratorio interno del fabbricante; oppure
- b. con l'autorizzazione preventiva del fabbricante, in un laboratorio esterno usando le apparecchiature di prova di tale laboratorio.

²Gli organismi notificati che operano al di fuori delle proprie strutture di prova accreditate, devono esservi specificamente autorizzati dall'organismo d'accreditamento svizzero.

³Prima di effettuare le prove, l'organismo notificato verifica se i requisiti del metodo di prova sono soddisfatti e valuta se:

- a. l'apparecchiatura di prova è dotata di un sistema di calibrazione adeguato ed è garantita la tracciabilità delle misurazioni;
- b. la qualità dei risultati delle prove è garantita.

Art. 27 Obbligo d'informazione per gli organismi notificati
(art. 14 cpv. 3 lett. c LProdC)

¹Gli organismi notificati informano l'UFCL:

- a. di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati;
- b. di qualunque circostanza che influisca sulla portata e sui presupposti della designazione;
- c. di qualunque richiesta d'informazioni loro rivolta dagli organi di vigilanza del mercato;
- d. su richiesta, dei compiti di parte terza svolti nell'ambito della loro designazione in conformità con i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione nonché di ogni altra attività svolta, anche transfrontaliera e in subappalto.

²Essi forniscono agli altri organismi notificati ai sensi della presente ordinanza le constatazioni significative per la sicurezza di prodotti o per lo scambio di esperienze sulle misure concernenti la sicurezza.

Art. 28 Coordinamento degli organismi notificati
(art. 14 cpv. 3 lett. d LProDC)

L'UFCL garantisce che:

- a. sia istituito un sistema appropriato di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati che funzioni correttamente sotto forma di gruppo svizzero di organismi notificati;
- b. gli organismi notificati svizzeri partecipino direttamente o per il tramite di un organismo che li rappresenta al lavoro del gruppo europeo di organismi notificati in conformità con le disposizioni dell'ARR.

Art. 29 Organismo di valutazione tecnica ufficiale
(art. 16 cpv. 2 LProDC)

¹ Il TAB ufficiale è il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Empa).

² Esso rilascia ETA in tutte le aree di prodotto di cui all'allegato 5.

Art. 30 Requisiti per ulteriori organismi di valutazione tecnica
(art. 16 cpv. 7 LProDC)

¹ L'UFCL può designare ulteriori TAB per una o più aree di prodotto elencate nell'allegato 5.

² Per la pertinente area di prodotto, il TAB, sulla base di un accreditamento secondo l'OAccD, deve dimostrare nei confronti dell'UFCL di adempiere i requisiti di cui all'allegato 2 dell'ARR e all'allegato 6.

³ Un TAB rende pubblico il suo organigramma e i nominativi dei membri dei suoi organi decisionali interni.

Art. 31 Designazione degli organismi di valutazione tecnica
(art. 16 cpv. 7 LProdC)

¹ La procedura per designare ulteriori TAB è retta, per analogia, dagli articoli 26-37 OAccD.

² L'UFCL comunica alla SECO, ai fini della notifica, la denominazione, l'indirizzo e le aree di prodotto per le quali è stato designato il TAB.

³ L'UFCL controlla le attività e la competenza dei TAB designati, per analogia, secondo il capitolo 3 OAccD e li valuta in relazione ai rispettivi requisiti di cui all'allegato 2 dell'ARR e all'allegato 6.

⁴ Se un TAB non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 30 capoverso 2, l'UFCL ritira la designazione di tale TAB per la pertinente area di prodotto.

⁵ L'UFCL adotta orientamenti per la valutazione dei TAB.

Art. 32 Coordinamento degli organismi di valutazione tecnica
(art. 16 cpv. 7 LProdC)

I TAB domiciliati in Svizzera scelgono sempre per un anno un organismo che rappresenti i TAB svizzeri nell'organizzazione dei TAB.

Art. 33 Compiti dei punti di contatto di prodotti da costruzione
(art. 18 cpv. 3 LProdC)

¹ Su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS o di un operatore economico, i punti di contatto di prodotti da costruzione mettono a disposizione le seguenti informazioni:

- a. le prescrizioni tecniche applicabili a un determinato prodotto-tipo, le specifiche tecniche armonizzate designate di cui all'articolo 11 capoverso 1 o all'articolo 13 capoverso 1 LProdC nonché le informazioni sul principio del riconoscimento reciproco in conformità con l'ARR;
- b. le informazioni di contatto con gli organismi responsabili dell'esecuzione delle prescrizioni tecniche;
- c. i mezzi di ricorso generalmente disponibili in caso di controversie tra le autorità competenti e un operatore economico.

² Per fornire le informazioni di cui all'allegato 1, un punto di contatto di prodotti da costruzione non può chiedere alcuna indennità.

³ Per valutare la competenza tecnica e la capacità dei punti di contatto di prodotti da costruzione di cui all'articolo 18 capoverso 2 LProdC, occorre considerare per analogia le normative dell'articolo 19 e del capitolo 3 OAccD.

⁴ I punti di contatto di prodotti da costruzione devono partecipare a reti di informazione internazionali per lo scambio di informazioni con punti di contatto di prodotti da costruzione esteri.

⁵ I punti di contatto di prodotti da costruzione forniscono anche informazioni su disposizioni riguardanti l'uso di prodotti da costruzione.

⁶ I punti di contatto di prodotti da costruzione devono essere in grado di svolgere le proprie funzioni in modo da evitare conflitti di interessi.

Sezione 5: Esecuzione, finanziamento e rimedi giuridici

.....

Art. 34 Organi di vigilanza del mercato
(art. 28 cpv. 3 e 4 LProdC)

¹ Il controllo del rispetto delle prescrizioni sull'immissione in commercio spetta:

- a. all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva);
- b. all'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi);
- c. alle organizzazioni specializzate designate dall'UFCL.

² L'UFCL può affidare a uffici cantonali compiti di controllo.

³ L'UFCL disciplina le competenze degli organi di vigilanza del mercato e concorda con essi l'entità e il finanziamento delle attività di controllo.

Art. 35 Collaborazione di altre autorità e organizzazioni
(art. 28 cpv. 4 LProdC)

¹ Gli organi di esecuzione della legge del 13 marzo 1964⁸ sul lavoro vigilano, nell'ambito della loro attività, affinché i datori di lavoro utilizzino prodotti da costruzione conformi alle prescrizioni di sicurezza.

² Gli organi di esecuzione notificano all'UFCL e agli organi di vigilanza del mercato di cui all'articolo 34 capoverso 1 i prodotti che presentano o si presuppone presenti carenze in materia di sicurezza.

³ Gli organi di vigilanza del mercato possono chiedere all'Amministrazione federale delle dogane, per un determinato periodo, informazioni sull'importazione di prodotti designati con precisione.

Art. 36 Procedura degli organi di vigilanza del mercato
(art. 33 cpv. 1 LProdC)

La legge federale del 20 dicembre 1968⁹ sulla procedura amministrativa si applica parimenti agli organi di vigilanza del mercato non sottoposti al diritto pubblico.

Art. 37 Coordinamento e informazione degli organi di vigilanza del mercato
(art. 28 LProdC)

¹ L'UFCL coordina i compiti esecutivi degli organi di vigilanza del mercato, in particolare:

- a. l'esecuzione di programmi di prove a campione;

⁸ RS 822.11

⁹ RS 172.021

b. le misure correttive in caso di prodotti pericolosi o non conformi.

² Gli organi di vigilanza del mercato si informano reciprocamente e comunicano le loro informazioni all'UFCL.

³ Gli organi di vigilanza del mercato segnalano all'UFCL i prodotti che non soddisfano le prescrizioni di sicurezza indicando le misure pertinenti.

⁴ Se emanano una decisione, gli organi di vigilanza del mercato ne inviano una copia all'UFCL.

Art. 38 Commissione dei prodotti da costruzione
(art. 29 LProdC)

1 La Commissione dei prodotti da costruzione si compone di 15 membri al massimo. Essi rappresentano segnatamente gli interessi dell'industria edilizia, degli organismi notificati, degli organi di normalizzazione, della ricerca e dei consumatori.

2 L'UFCL gestisce la segreteria.

3 La Commissione può formulare raccomandazioni.

4 Per adempiere i suoi compiti può far capo a specialisti indipendenti.

Art. 39 Emolumenti
(art. 32 LProdC)

¹ Le autorità e le organizzazioni che adempiono compiti esecutivi in virtù della LProdC o della presente ordinanza riscuotono emolumenti se:

- a. i controlli nell'ambito della vigilanza del mercato portano a contestazioni;
- b. un operatore economico o un organismo di cui alla Sezione 4 della presente ordinanza dispone decisioni o altri provvedimenti amministrativi.

² Dette autorità e organizzazioni fatturano separatamente i costi delle prestazioni fornite da terzi.

Art. 40 Calcolo degli emolumenti in funzione del dispendio di tempo
(art. 32 LProdC)

¹ I seguenti emolumenti vengono calcolati in funzione del dispendio di tempo:

- a. gli emolumenti secondo l'articolo 39 capoverso 1;
- b. gli emolumenti per la designazione e i controlli di organismi notificati e TAB.

² La tariffa oraria ammonta a 200 franchi. Viene adeguata periodicamente dall'UFCL in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

³ Per i controlli urgenti o effettuati al di fuori del normale orario di lavoro può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento dell'emolumento ordinario.

Art. 41 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti
(art. 32 LProdC)

¹ Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004¹⁰ sugli emolumenti (OgeEm).

² Per i controlli e le decisioni degli organi di vigilanza del mercato secondo l'articolo 34 si applicano per analogia gli articoli 2 e 6-14 OgeEm.

Sezione 6: Entrata in vigore
.....

Art. 42

La presente ordinanza entra in vigore il

¹⁰ RS 172.041.1

Allegato 1

(art. 1)

Requisiti di base delle opere di costruzione

Per i settori qui di seguito si applicano i seguenti requisiti di base delle opere di costruzione:

1. Resistenza meccanica e stabilità:

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che i carichi cui possono essere sottoposte durante la realizzazione e l'uso non provochino:

- a. il crollo, totale o parziale, della costruzione;
- b. gravi e inammissibili deformazioni;
- c. danni ad altre parti delle opere di costruzione, o a impianti principali o accessori, in seguito a una grave deformazione degli elementi portanti;
- d. danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.

2. Sicurezza in caso di incendio:

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che, in caso di incendio:

- a. la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;
- b. la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate;
- c. la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata;
- d. gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo;
- e. si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso.

3. Igiene, salute e ambiente:

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita¹¹, una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, du-

¹¹ Conformemente al Regolamento (UE) 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5, per «ciclo di vita» s'intendono le fasi consecutive e collegate della vita di un prodotto da costruzione, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione a partire da risorse naturali allo smaltimento finale.

rante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:

- a. sviluppo di gas tossici;
- b. emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili, gas a effetto serra o particolato pericoloso nell'aria interna o esterna;
- c. emissioni di radiazioni pericolose;
- d. dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo;
- e. dispersione di sostanze pericolose nell'acqua potabile o di sostanze aventi un impatto negativo su di essa;
- f. scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi;
- g. umidità in parti o sulle superfici delle opere di costruzione.

4. Sicurezza e accessibilità nell'uso:

4.1 Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il loro funzionamento o uso non comporti rischi inaccettabili di incidenti o danni, come scivolamenti, cadute, collisioni, ustioni, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni o furti.

4.2 In particolare, le opere di costruzione devono essere progettate e realizzate tenendo conto dell'accessibilità e dell'utilizzo da parte di persone disabili.

5. Protezione contro il rumore:

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.

6. Risparmio energetico e ritenzione del calore:

Le opere di costruzione e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione e aerazione devono essere concepiti e realizzati in modo che il consumo di energia richiesto durante l'uso sia moderato, tenuto conto degli occupanti e delle condizioni climatiche del luogo. Le opere di costruzione devono inoltre essere efficienti sotto il profilo energetico e durante la loro costruzione e demolizione deve essere utilizzata quanta meno energia possibile.

7. Uso sostenibile delle risorse naturali:

Le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue:

- a. il riutilizzo e la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione;
- b. la durabilità delle opere di costruzione;
- c. l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.

Allegato 2

(art. 3 cpv. 1)

Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione e organismi coinvolti***1. SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE***

1.1. Sistema 1+: Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base agli elementi che seguono:

- a. il fabbricante effettua:
 - i. il controllo della produzione in fabbrica;
 - ii. altre prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità con il piano di prova prescritto;
- b. l'organismo notificato di certificazione del prodotto rilascia il certificato di costanza della prestazione del prodotto fondandosi sui seguenti elementi:
 - i. la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
 - ii. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
 - iii. sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica;
 - iv. prove di controllo di campioni prelevati prima dell'immissione in commercio del prodotto.

1.2. Sistema 1: Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base agli elementi che seguono:

- a. il fabbricante effettua:
 - i. il controllo della produzione in fabbrica;
 - ii. altre prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità con il piano di prova prescritto;
- b. l'organismo notificato di certificazione del prodotto rilascia il certificato di costanza della prestazione del prodotto fondandosi sui seguenti elementi:
 - i. la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
 - ii. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
 - iii. sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

1.3. Sistema 2+: Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base agli elementi che seguono:

- a. il fabbricante effettua:

- i. la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
 - ii. il controllo della produzione in fabbrica;
 - iii. prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità con il piano di prova prescritto;
- b. l'organismo notificato di certificazione del prodotto rilascia il certificato di costanza della prestazione del prodotto fondandosi sui seguenti elementi:
- i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
 - ii. sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

1.4. Sistema 3: Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base agli elementi che seguono:

- a. il fabbricante effettua il controllo della produzione in fabbrica;
- b. il laboratorio di prova notificato determina il prodotto-tipo in base a prove di tipo (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto.

1.5. Sistema 4: Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante in base agli elementi che seguono:

- a. il fabbricante effettua:
 - i. la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
 - ii. il controllo della produzione in fabbrica;
- b. l'organismo notificato non ha compiti da svolgere.

2. ORGANISMI COINVOLTI NELLA VALUTAZIONE E NELLA VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Riguardo alla funzione degli organismi notificati, coinvolti nella valutazione e nella verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, si distingue tra:

1. organismo di certificazione del prodotto: un organismo notificato governativo o non governativo, avente la competenza e la responsabilità necessarie ad effettuare una certificazione del prodotto conformemente a determinate regole procedurali e gestionali;

2. organismo di certificazione del controllo della produzione in fabbrica: un organismo notificato, governativo o non governativo, avente la competenza e la responsabilità necessarie ad effettuare una certificazione del controllo della produzione in fabbrica conformemente a determinate regole procedurali e gestionali;

3. laboratorio di prova: un laboratorio notificato che misura, esamina, verifica, calibra o determina in altro modo le caratteristiche o la prestazione dei materiali o dei prodotti da costruzione.

Allegato 3
(art. 7 cpv. 5)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n.

1. *Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:*
.....

2. *Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 5:*
.....

3. *Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:*
.....

4. *Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 9 capoverso 6:*
.....

5. *Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'articolo 11 capoverso 2:*
.....

6. *Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato 2:*
.....

7. *Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:*
.....

(nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente)

ha effettuato secondo il sistema

(descrizione dei compiti di parte terza di cui all'allegato 2) e ha rilasciato
.....

(certificato di costanza della prestazione, certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, relazioni di prova/calcolo — a seconda dei casi)

8. *Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata un'ETA:*
.....

(nome e numero di identificazione del TAB, se pertinente) ha rilasciato:
.....

(numero di riferimento dell'EAD) in base a
.....

(numero di riferimento dell'ETA)

effettuata secondo il sistema
 (descrizione dei compiti di parte terza di cui all'allegato 2) e ha rilasciato

(certificato di costanza della prestazione, certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, relazioni di prova/calcolo — a seconda dei casi)

9. Prestazione dichiarata

Note relative alla tabella:

- a. la colonna 1 contiene l'elenco delle caratteristiche essenziali definite dalle specifiche tecniche armonizzate per l'uso o gli usi previsti di cui al numero 3;
- b. Per ciascuna caratteristica elencata nella colonna 1 e conformemente ai requisiti di cui all'articolo 7, la colonna 2 contiene la prestazione dichiarata, espressa in termini di livello, classe o mediante una descrizione, in relazione alle caratteristiche essenziali corrispondenti. Le lettere «NPD» («No Performance Determined» / nessuna prestazione determinata) ove non sia dichiarata alcuna prestazione;
- c. Per ciascuna caratteristica essenziale elencata nella colonna 1 la colonna 3 contiene:
 - i. il riferimento datato della norma armonizzata corrispondente e, se pertinente, il numero di riferimento della documentazione utilizzata per gli usi di cui agli articoli 4-6 oppure
 - ii. il riferimento datato dell'EAD corrispondente, se disponibile, e il numero di riferimento dell'ETA utilizzata.

Caratteristiche essenziali (cfr. nota 1)	Prestazione (cfr. nota 2)	Specificata tecnica armonizzata (cfr. nota 3)

Ai sensi degli articoli 5 o 6 il prodotto risponde ai requisiti:

.....

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al numero 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al numero 4.

.....

Firmato a nome e per conto di:

..... (nome e funzione)

(luogo e data del rilascio) (firma)

Allegato 4

(art. 19 cpv. 1)

Requisiti per gli organismi notificati

1. Un organismo notificato svizzero è istituito a norma del diritto svizzero e ha personalità giuridica.

2. Un organismo notificato è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dal prodotto da costruzione che esso valuta.

Un organismo appartenente a un'associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenti imprese coinvolte nella progettazione, fabbricazione, fornitura, assemblaggio, utilizzazione o manutenzione di prodotti da costruzione che esso valuta, può essere considerato un organismo di tale tipo purché siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto d'interesse.

3. Un organismo notificato, il suo gruppo dirigente e il personale che ha la responsabilità di svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione non devono essere i progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, acquirenti, proprietari, utilizzatori o addetti alla manutenzione dei prodotti da costruzione che egli valuta, né mandatari di una qualunque di tali parti.

4. Un organismo notificato, il suo gruppo dirigente e il personale che ha la responsabilità di svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione si astengono dall'intervenire direttamente nella progettazione, fabbricazione o costruzione, commercializzazione, installazione, utilizzazione o manutenzione di tali prodotti da costruzione, né rappresentano le parti impegnate in tali attività. Essi non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio e la loro integrità per quanto riguarda le attività per le quali sono stati notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

5. Un organismo notificato garantisce che le attività delle sue affiliate o dei suoi subappaltatori non incidano negativamente sulla riservatezza, l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività di valutazione e/o verifica.

6. Nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione un organismo notificato e il suo personale devono svolgere i compiti di parte terza al massimo livello di integrità professionale e di competenza tecnica richiesta nel campo specifico e si sottraggono a tutte le pressioni e gli incentivi, soprattutto finanziari, che possano influenzare il loro giudizio o i risultati della loro attività di valutazione e/o verifica, specialmente se provengono da persone o gruppi interessati ai risultati di tali attività.

7. Un organismo notificato è in grado di svolgere tutti i compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione assegnati a tale organismo ai sensi dell'allegato 2 e per le quali è stato notificato, sia che tali compiti siano svolti dall'organismo notificato stesso o che lo siano a suo nome e sotto la sua responsabilità.

8. In ogni momento e per ogni sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione, nonché per ogni tipo o categoria di prodotti da costruzione, caratteristi-

che essenziali e compiti per i quali è stato notificato, l'organismo notificato deve disporre:

- a. del personale necessario con conoscenze tecniche ed esperienza sufficienti e adeguate allo svolgimento dei compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione;
- b. delle descrizioni delle procedure necessarie con cui si effettua la valutazione della prestazione, a garanzia della trasparenza e della capacità di riprodurre tali procedure; esso predispone politiche e procedure appropriate che distinguono i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;
- c. delle procedure necessarie per svolgere le sue attività che tengano debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.

9. Un organismo notificato dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività per le quali è stato notificato e ha accesso all'insieme delle apparecchiature o degli impianti necessari.

10. Il personale che ha la responsabilità di svolgere le attività per le quali l'organismo è stato notificato possiede:

- a. una solida formazione tecnica e professionale che copra tutti i compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione nell'ambito per il quale l'organismo è stato notificato;
- b. conoscenze soddisfacenti dei requisiti relativi alle valutazioni e verifiche che esso effettua e l'autorità necessaria a eseguire tali operazioni;
- c. conoscenza e comprensione adeguate delle specifiche tecniche armonizzate applicabili e delle pertinenti disposizioni della LProdC e della presente ordinanza;
- d. la capacità di redigere i certificati, la documentazione e le relazioni per dimostrare che le valutazioni e le verifiche sono state eseguite.

11. L'organismo notificato, il suo gruppo dirigente e il personale addetto alle valutazioni devono essere imparziali. La remunerazione del gruppo dirigente dell'organismo notificato e del personale addetto alle valutazioni non dipende dal numero di valutazioni effettuate o dai risultati di tali valutazioni.

12. Un organismo notificato sottoscrive un'assicurazione di responsabilità civile a meno che detta responsabilità non sia coperta da un'autorità statale o che l'autorità statale stessa non sia direttamente responsabile della valutazione e/o verifica.

13. L'UFCL può fissare una copertura minima per l'assicurazione di responsabilità civile per l'entità e il tipo di rischi assunti probabilmente dall'organismo notificato.

14. Il personale dell'organismo notificato è tenuto al segreto professionale riguardo a tutte le informazioni ottenute nello svolgimento dei suoi compiti ai sensi dell'allegato 2, tranne che nei confronti dell'UFCL. Sono tutelati i diritti di proprietà.

15. L'organismo notificato partecipa alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento europeo degli organismi notificati e del gruppo di coordinamento svizzero degli organismi notificati, o garantisce che il suo personale addetto alle valutazioni ne sia informato. Deve applicare in linea generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti dal primo gruppo di coordinamento menzionato.

Allegato 5

(art. 29 cpv. 2 e 30 cpv. 1)

Aree di prodotto dell'attività degli organismi di valutazione tecnica

CODICE DELL'AREA	AREA DI PRODOTTO
1	PRODOTTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO NORMALE/ALLEGGERITO/AERATO AUTOCLAVATO
2	PORTE, FINESTRE, CHIUSURE OSCURANTI, CANCELLI E PRODOTTI CORRELATI
3	MEMBRANE, COMPRESSE MEMBRANE AD APPLICAZIONE LIQUIDA E KIT (PER IL CONTENIMENTO DELL'ACQUA E/O DEL VAPORE ACQUEO)
4	PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO KIT/SISTEMI COMPOSITI DI ISOLAMENTO
5	APPOGGI STRUTTURALI PERNI PER CONNESSIONI STRUTTURALI
6	CAMINI, CONDOTTI E PRODOTTI SPECIFICI
7	PRODOTTI IN GESSO
8	GEOTESSILI, GEOMEMBRANE E PRODOTTI CORRELATI
9	FACCIATE CONTINUE/RIVESTIMENTI/VETRATURE STRUTTURALI
10	IMPIANTI FISSI ANTINCENDIO (ALLARME/RIVELAZIONE/SEGNALAZIONE DI INCENDIO, IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE INCENDI, SISTEMI PER IL CONTROLLO DI FUMO E DI CALORE E SISTEMI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DALLE ESPLOSIONI)
11	IMPIANTI SANITARI
12	IMPIANTI FISSI PER IL TRAFFICO: APPARECCHIATURE STRADALI
13	PRODOTTI/ELEMENTI E ACCESSORI IN LEGNO PER STRUTTURE
14	PANNELLI ED ELEMENTI A BASE DI LEGNO
15	CEMENTI, CALCI E ALTRI LEGANTI IDRAULICI
16	ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO E PRECOMPRESSO (E ACCESSORI) SISTEMI PER LA POST-TENSIONE DEL CALCESTRUZZO
17	MURATURA E PRODOTTI CONNESSI BLOCCHI IN MURATURA, MALTE E ACCESSORI

CODICE DELL'AREA	AREA DI PRODOTTO
18	PRODOTTI PER RETI FOGNARIE
19	PAVIMENTAZIONI
20	PRODOTTI E ACCESSORI PER STRUTTURE METALLICHE
21	FINITURE INTERNE ED ESTERNE DI PARETI E SOFFITTI. KIT DIVISORI INTERNI
22	COPERTURE, LUCERNARI, FINESTRE PER TETTI E ACCESSORI KIT PER COPERTURE
23	PRODOTTI PER LA COSTRUZIONE DI STRADE
24	AGGREGATI
25	ADESIVI PER COSTRUZIONE
26	PRODOTTI RELATIVI A CALCESTRUZZO, MALTA E MALTA PER INIEZIONE
27	APPARECCHIATURE DA RISCALDAMENTO
28	CONDOTTE, SERBATOI E ACCESSORI NON A CONTATTO CON ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
29	PRODOTTI DA COSTRUZIONE IN CONTATTO CON ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
30	PRODOTTI IN VETRO PIANO, PROFILATO E A BLOCCHI
31	CAVI ELETTRICI, DI CONTROLLO E DI COMUNICAZIONE
32	MASTICI PER GIUNTI
33	FISSAGGI
34	KIT PER EDIFICI, UNITÀ, ELEMENTI PREFABBRICATI
35	DISPOSITIVI TAGLIAFUOCO, SIGILLANTI E PRODOTTI PROTETTIVI DAL FUOCO PRODOTTI IGNIFUGHI

Allegato 6

(art. 30 cpv. 2 e 31 cpv. 3)

Requisiti degli organismi di valutazione tecnica

Competenza	Descrizione della competenza	Requisiti
1. Analisi dei rischi	Individuare possibili rischi e benefici dell'uso di prodotti da costruzione innovativi in mancanza di informazioni tecniche confermate / consolidate riguardo alle loro prestazioni una volta installati nelle opere di costruzione.	Un TAB ha personalità giuridica. Esso è indipendente dalle parti interessate e da ogni tipo di interesse particolare. Un TAB dispone inoltre di personale con le seguenti caratteristiche: a) obiettività e solida capacità di giudizio tecnico;
2. Determinazione dei criteri tecnici	Tradurre il risultato di analisi dei rischi in criteri tecnici per valutare il comportamento e la prestazione dei prodotti da costruzione rispetto al soddisfacimento delle normative applicabili; fornire l'informazione tecnica necessaria a coloro che partecipano al processo di costruzione come potenziali utilizzatori dei prodotti da costruzione (fabbricanti, progettisti, contraenti, installatori).	b) conoscenza approfondita della normativa vigente e degli altri requisiti in vigore nello Stato membro in cui è designato, riguardo alle aree di prodotto per le quali deve essere designato; c) comprensione generale della pratica costruttiva e conoscenza tecnica dettagliata nelle aree di prodotto per le quali deve essere designato; d) conoscenza approfondita degli aspetti tecnici del processo di costruzione e dei rischi specifici a esso connessi;
3. Definizione dei metodi di valutazione	Concepire e convalidare metodi (prove o calcoli) atti a valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali, tenendo conto dell'attuale stato della tecnica.	e) conoscenza approfondita delle norme armonizzate designate e dei metodi di prova nelle aree di prodotto per le quali deve essere designato; f) adeguate competenze linguistiche. La retribuzione del personale del TAB non dipende dal numero di valutazioni effettuate né dai risultati di tali valutazioni.
4. Determinazione del controllo specifico della produzione in fabbrica	Comprendere e valutare il processo di fabbricazione del prodotto specifico per individuare misure atte a garantire la costanza del prodotto durante il processo di fabbricazione.	Riguardo al controllo della produzione in fabbrica, un TAB dispone di personale con adeguate conoscenze della relazione tra processi produttivi e caratteristiche del prodotto.

Competenza	Descrizione della competenza	Requisiti
5. Valutazione del prodotto	Riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, valutarne le prestazioni in base a metodi e a criteri armonizzati.	Oltre ai requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3, un TAB dispone dei mezzi necessari e dell'attrezzatura per valutare le prestazioni in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione nell'ambito delle aree di prodotto per le quali deve essere designato.
6. Gestione generale	Garantire coerenza, affidabilità, obiettività e tracciabilità applicando costantemente adeguati metodi gestionali.	Un TAB: a) ha dato prova di rispettare i comportamenti amministrativi corretti; b) dispone di una politica e procedure di sostegno ai fini della riservatezza delle informazioni sensibili nell'ambito del TAB e di tutti i suoi partner; c) dispone di un sistema di controllo dei documenti che garantisca registrazione, tracciabilità, manutenzione e archiviazione di tutti i documenti pertinenti; d) dispone di un meccanismo di audit interno e di analisi gestionale per il regolare controllo della conformità ad appropriati metodi di gestione; e) dispone di una procedura per trattare obiettivamente ricorsi e reclami.

